



Newsletter

Origine e accordi di libero scambio

Trasmissione di informazioni rilevanti ai fini dell'origine

È noto che a volte le lavorazioni eseguite in Svizzera non sono sufficienti per conferire a una merce il carattere di prodotto originario ai sensi di un accordo di libero scambio (ALS). Se questa merce viene esportata, non è possibile rilasciare una prova dell'origine. Per contro, se la stessa merce viene venduta in Svizzera, può essere opportuno allestire una dichiarazione del fornitore in territorio svizzero. Ciò soprattutto quando l'acquirente impiega la merce quale materiale per un prodotto da esportare nel quadro di un ALS e le lavorazioni cui è sottoposto detto prodotto non sarebbero sufficienti da sole per conferire il carattere originario.

Esempio 1

La Zuppa SA produce zuppe di carote della VT 2104. La regola della lista per le zuppe di questa VT prevede quanto segue:

«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002-2005»

La Zuppa SA acquista carote preparate della VT 2005 dalla Verdure Sagl. In caso di merce non originaria, le condizioni della regola della lista per le zuppe non sarebbero adempiute.

La Verdure Sagl utilizza carote crude non originarie del capitolo 7 per produrre le carote preparate della VT 2005. In questo caso la regola della lista prevede quanto segue:

«Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti»

La Verdure Sagl non può pertanto rilasciare alla Zuppa SA una dichiarazione del fornitore con origine Svizzera. In occasione dell'esportazione la Zuppa SA non può dunque rilasciare una prova dell'origine.

Per contro, tutte le lavorazioni eseguite in Svizzera considerate insieme conferirebbero

l'origine svizzera (vedi regola della lista della VT 2104).

In questo caso la Verdure Sagl può rilasciare una dichiarazione del fornitore avente, per esempio, il tenore seguente:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento presentano le seguenti caratteristiche: ottenuto in Svizzera con carote del capitolo 7.

La Zuppa SA è così in grado di provare che le lavorazioni eseguite in Svizzera sono sufficienti e può rilasciare una prova dell'origine per l'esportazione delle zuppe.

Esempio 2

La Orologidoro SA fabbrica orologi della VT 9101. La regola della lista prevede quanto segue:

«Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»

La Orologidoro SA acquista casse per orologi in oro della VT 9111 dalla Casse SA.

Per le sue casse, la Casse SA utilizza oro importato non originario ai sensi degli ALS. A causa dell'elevata quota di valore dell'oro (70 %) rispetto all'intera cassa, l'origine svizzera non è ottenuta e non è possibile rilasciare una dichiarazione del fornitore con origine Svizzera.

Soprattutto a causa dell'elevato valore della cassa rispetto all'orologio, le condizioni della regola della lista per gli orologi della VT 9101 non sono adempiute e la Orologidoro SA non può rilasciare una prova dell'origine.

La Casse SA può tuttavia comunicare, mediante dichiarazione del fornitore, la quota di materiali non originari rispetto alla cassa. In questo modo la Orologidoro SA può valutare se, nel complesso, la creazione di valore aggiunto in Svizzera è sufficiente. Poiché queste cifre sono spesso coperte dal segreto d'affari, è anche possibile fornire

un'indicazione sommaria che permetta all'esportatore di effettuare una valutazione positiva dell'origine. A tal fine è necessaria un'intesa tra esportatore e fornitore. In un simile caso potrebbe essere rilasciata una dichiarazione del fornitore avente, per esempio, il tenore seguente:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento presentano le seguenti caratteristiche: lavorato in Svizzera e quota di materiali non originari ai sensi dell'accordo di libero scambio/degli accordi di libero scambio con ... inferiore all'80 % del prezzo fatturato.

Immaginiamo, per esempio, che gli orologi della Orologidoro SA abbiano un prezzo franco fabbrica di 1000 franchi l'uno e una quota di materiali non originari di 50 franchi (senza cassa) e che la cassa abbia un valore di 400 franchi. Sulla base di una simile dichiarazione del fornitore la Orologidoro SA può calcolare che il criterio di valore del 40 % è soddisfatto, senza dover conoscere il valore esatto dell'oro impiegato e coperto dal segreto d'affari della Casse SA (fr. 50 + massimo fr. 320 < 40 % di fr. 1000).

«WO» sui certificati di circolazione delle merci per la Cina

Nonostante le informazioni fornite nella [Newsletter 2/14](#) sono ancora stati constatati dei certificati di circolazione delle merci (CCM) con indicazione «WO» dubbia.

«WO» («**w**holly **o**bta**i**ned») significa che il prodotto è stato interamente ottenuto o fabbricato in Svizzera.

Sono considerate tali solo le merci che corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 3.3 delle [regole d'origine](#). In linea di massima ciò significa che il prodotto non può contenere parti di origine terza¹. Simili casi sono

relativamente rari (p. es. legno abbattuto in Svizzera).

Sul CCM occorre quindi designare con «WO» solo le merci che veramente corrispondono a queste condizioni. I criteri d'origine chiaramente inesatti (o molto improbabili) indicati sui CCM possono far sorgere dubbi presso le autorità doganali cinesi e rallentare l'imposizione e/o causare richieste di controllo a posteriori.

Certificati di circolazione delle merci per gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo

Occorre innanzitutto prestare attenzione a compilare la prima pagina del CCM interamente in inglese (p. es. «Watches» e non «Montres»). Ciò vale anche per la designazione del Paese o del partner di libero scambio (p. es. «GCC» anziché «CCG», «United Arab Emirates» anziché «Emirats arabes unis»).

Si parte inoltre dal presupposto che l'indicazione (facoltativa) della voce SA a sei cifre (rubrica 8) e del numero della fattura (rubrica 10) faciliti l'imposizione all'importazione verso questi Paesi. Vedi anche la [circolare](#).

Novità

Giugno 2015

Accordo di libero scambio AELS-CCG

[Rubriche 4 e 5 del certificato di circolazione delle merci EUR.1](#)

¹ Eccezione: i rottami e i prodotti usati indicati nell'articolo 3.3 delle [cc](#) nonché determinate merci provenienti, soprattutto, dal settore agricolo, chimico

e farmaceutico per le quali WO è definito quale regola della lista e per le quali si applica la disposizione de minimis secondo l'articolo 3.5.

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 058 469 12 87
Fax 058 469 13 13
zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 058 480 11 11
Fax 058 480 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Tel. 058 469 72 72
Fax 058 469 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 058 469 98 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)
